



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 241/90 e ss.mm. ii;

VISTA la Legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

VISTO il D.P.R. 445/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 7 marzo 2005 n. 82, recante il Codice dell’Amministrazione Digitale;

VISTO il Codice della Privacy così come novellato dal D.Lgs. 101/18;

VISTA l’Ordinanza ministeriale del 16 febbraio 2026, n. 27 concernente “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;

VISTO l’art. 8, comma 6, dell’O.M. 16 febbraio 2026, n. 27, in base al quale “Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni”;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 6057 del 30/04/2026 relativo alle deleghe ai dirigenti delle istituzioni scolastiche per la valutazione delle istanze delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze;

VISTO il provvedimento prot. n. 6200 del 05/05/2026 di rettifica del provvedimento di cui al visto precedente;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 10695 del 21 luglio 2025 relativo alle deleghe ai dirigenti delle istituzioni scolastiche delle funzioni per la valutazione dei reclami presentati dagli interessati;

ESAMINATI i reclami presentati;

VISTO l’articolo 6 comma 4 dell’O.M. 16 febbraio 2026, n. 27 che prevede che “Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’amministrazione può disporre con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”;

VISTO l’articolo 7, comma 8 dell’O.M. 16 febbraio 2026, n. 27 che stabilisce che “L’aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie”;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

VISTO l'articolo 7, comma 9 dell'O.M. 16 febbraio 2026, n. 27 che stabilisce che “Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci;

VISTE le risultanze della verifica in via amministrativa effettuata dalle istituzioni scolastiche delegate sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., operata attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero dell'istruzione, delle istanze prodotte dai candidati;

VISTI i decreti di esclusione disposti da questo Ufficio e dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche delegate nei confronti degli aspiranti, da intendersi qui richiamati integralmente, sia nelle motivazioni che negli esiti delle esclusioni ivi disposte;

DATO ATTO che l'art. 6, comma 4, dell'O.M. 16 febbraio 2026, n. 27 stabilisce che “Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”;

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 12048 dell'11 agosto 2026 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze;

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 12700 del 25 agosto 2026 con il quale sono state ripubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze;

VISTO il reclamo presentato dalla candidata Noro Martina, prot. n. 14005 del 16/09/2026) per le c.d.c. AS12 e AM12 - prima fascia;

RITENUTO di dover aggiornare il punteggio della candidata Noro Martina in accoglimento del reclamo presentato di cui al visto precedente;

DISPONE

Art 1) Per quanto citato in premessa è rettificato il punteggio della candidata Noro Martina relativamente alle c.d.c. AS12 e AM12 - prima fascia, alla quale sono decurtati punti 72.

Pertanto, il punteggio totale è di 34 punti in luogo di punti 106 per entrambe le graduatorie citate.

Art. 2) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione.

Il DIRIGENTE

Dott. Pierangelo Trippitelli

Documento firmato digitalmente

ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila